



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 31-07-2026

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI - TARIP
---------	--

Oggi **trentuno** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventisei** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Maresca Carmela	Assente giustificato	MASELLI MARCO	Presente
Serraino Giuseppe	Presente	MINNITI MARGHERITA	Presente
Maraschin Cinzia	Presente	PERLI ENRICO GILMO	Presente
Giacomin Stefano	Presente	Bombarda Andrea	Presente
Brunello Roberta	Presente	ALFONSO PAOLO	Presente
GEROSA ERIKA	Presente	DE ALESSANDRIS ELISABETTA	Presente
Dandrea Massimiliano	Presente	Gaianigo Francesca	Presente
Corato Pierluigi	Presente	Rossi Fioravante	Presente
BASSANESE IVANO	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Foti Paolo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Serraino Giuseppe nella sua qualità di VICE SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI - TARIP
---------	--

La proposta di delibera sottostante viene illustrata dall'ass. Serraino Giuseppe, il quale evidenzia l'opportunità di apportare al testo del Regolamento sottoposto in data odierna all'esame ed approvazione del Consiglio comunale alcune correzioni di meri errori di battitura e refusi, evidenziati nei giorni scorsi dalla Lista civica per Creazzo – Bombarda Sindaco, che tuttavia non comportano modifiche sostanziali. Di tali correzioni l'ass. Serraino dà lettura puntuale, come da allegato al presente provvedimento.

Nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione, il cons. Bombarda, della Lista civica per Creazzo – Bombarda Sindaco, presenta al Presidente dell'assemblea e al Segretario, per iscritto la proposta di una serie di emendamenti al testo del Regolamento oggetto di esame.

Ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il Segretario evidenzia al Consiglio l'impossibilità di esprimere il proprio parere tecnico, dal momento che le proposte di emendamento al regolamento TARIP presentate in corso di seduta non sono di limitata entità.

Il cons. Bombarda ritira gli emendamenti proposti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23.12.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2026-2028;

PREMESSO che la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito la tassa sui rifiuti urbani e sugli assimilati e ne disciplina attualmente l'applicazione con l'obiettivo di finanziare i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi comunali di raccolta e di smaltimento dei rifiuti stessi;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la Tassa sui rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022;

CONSIDERATO che ad oggi il servizio integrato dei rifiuti comunali è basato su un sistema di tassa presuntiva per la quantificazione del tributo da versarsi a copertura dei costi sostenuti;

CONSIDERATO che gli orientamenti normativi di ARERA - *Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente* - hanno più volte indirizzato la regolamentazione del settore verso un efficientamento del servizio, rafforzando al contempo la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini in relazione al conferimento

dei rifiuti e favorendo la raccolta differenziata, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

RITENUTO OPPORTUNO al fine di recepire gli indirizzi migliorativi dell'Autorità adeguare l'attuale sistema di tassazione, in linea con un servizio efficiente e accessibile a tutti, e quindi ritenuto opportuno passare ad un sistema di Tassa Puntuale sui Rifiuti (TARIP) che penalizzi coloro che producono maggiori quantità di rifiuti;

RICHIAMATA l'opzione normativa del sistema puntuale ovvero richiamato il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale sancisce che il Comune nella quantificazione della tassa sui rifiuti tiene conto dei criteri introdotti dal regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre, nel proprio contesto territoriale, disciplinare alcune casistiche introducendo con adeguatezza delle agevolazioni tariffarie sul servizio erogato a favore di realtà che per l'attività svolta hanno rilievo nella comunità locale;

RICORDATO CHE con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti, con particolare riguardo ai temi concernenti:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 488/2001, il quale prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio annuale, purché approvati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 677, della legge del 30/12/2025 n. 199, legge di bilancio 2026, il quale stabilisce che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, a modifica dell'art. 3, comma 5-quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella l. 25 febbraio 2021, n. 15;

ESAMINATO:

il testo di regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa Puntuale sui Rifiuti – TARIP –, come corretto negli errori di battitura e refusi riportati nell'allegato al presente provvedimento, letti puntualmente dall'ass. Serraino, che sostituisce il

regolamento precedente e si sviluppa in 42 articoli, disciplinando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modifiche:

- L'introduzione di una quota variabile puntuale secco minima e di una quota eccedenze per le utenze domestiche (art. 14);
- L'introduzione di una quota variabile puntuale secco minima e di una quota eccedenze per le utenze non domestiche (art. 17);
- Il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti, quale forma di agevolazione tariffaria per i soggetti che versano in condizioni economico sociali di disagio, ai sensi della delibera ARERA 355/2025/R/rif e in attuazione dell'art. 57-bis del d.l. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, precisando che nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità precedenti a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune ha la facoltà di trattenere il bonus (art. 22);
- La precisazione che, ai sensi della vigente normativa, le eventuali riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche nei casi di compostaggio o nei casi di smaltimento autonomo fuori dal servizio comunale saranno applicate alla parte variabile della tariffa in proporzione alla quantità dei rifiuti smaltiti e senza soglie minime di riduzione (artt. 21 e 23);
- L'introduzione di agevolazioni tariffarie per le attività di interesse pubblico, sociale, educativo, assistenziale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, precisando che tali agevolazioni saranno finanziate con risorse da stanziarsi periodicamente, diverse dalle entrate generate dalla tassa sui rifiuti, e che pertanto tali agevolazioni non incideranno sul piano tariffario dei rifiuti (art. 24);
- Sono state previste due rate per il pagamento della tassa anziché tre. È stato modificato l'importo minimo per il versamento della TARI che da 12,00 € viene ridotto a 6,00 € (art. 29);
- è stato dettagliato il contenuto della dichiarazione TARI che gli utenti devono presentare per l'attivazione, le variazioni e la cessazione del servizio (art. 30 – art. 30 bis e art. 30 ter);
- Sono stati introdotti gli articoli relativi ai termini per il pagamento, alla periodicità della riscossione e alle scadenze di versamento della tassa (artt. 31 e 32);
- È stato ridotto l'importo minimo complessivamente dovuto per la notifica degli accertamenti da € 16,00 a € 12,00 (art. 37);
- È stata disciplinata in modo dettagliato la procedura per la concessione di dilazioni di pagamento (art., 38);
- È stata prevista la riscossione coattiva (art. 39);
- È stato integralmente aggiornato il trattamento dei dati personali (art. 40);

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il prescritto parere del Revisore dei Conti, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la registrazione degli interventi su supporto informatico, viene conservata agli atti della Segreteria Comunale, giusta previsione dell'art. 47 dello Statuto Comunale;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

presenti: n. 16;
voti favorevoli: n. 11;
voti contrari: n. 5 (cons. Bombarda; cons. Alfonso; cons. De Alessandris; cons. Gaianigo; cons. Rossi);
astenuti: n. /;

DELIBERA

1. di considerare la presente narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il testo del nuovo regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa Puntuale sui Rifiuti – TARIP – che sostituisce integralmente il regolamento precedentemente adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022, con le correzioni degli errori di battitura e refusi, di cui all'allegato al presente provvedimento, oggetto di puntuale lettura da parte dell'ass. Serraino in sede di relazione iniziale;
3. di dare atto che il presente regolamento verrà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
4. di disporre la trasmissione del regolamento al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre 2026 ai fini della sua pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2026.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 29 del 07-07-2026 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI - TARIP
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL VICE SINDACO
F.to Serraino Giuseppe

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario
F.to Foti Paolo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 31-07-2026

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI -
TARIP**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 07-08-2026 fino al 22-08-2026 con numero di registrazione 965.

CREAZZO li 07-08-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 31-07-2026

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI -
TARIP**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

CREAZZO li 18-08-2026

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Regolamento comunale TARIP
Elenco errori/rettifiche/refusi

art. 7 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

comma 3:la detassazione di cui commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando.....

Versione corretta:

comma 3:la detassazione di cui **ai** commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando.....

art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

comma 3: dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).....

Versione corretta:

comma 3: dell'Autorità per **la** regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA)...

art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche:

comma 5 – ultimo periodo: QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – **tabelle 1a e 1b** del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

comma 7: Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio anche nel caso utilizzo dei contenitori stradali per gli ausili di incontinenza. Tale quota è dovuta anche per le abitazioni a disposizione, in questi casi la tariffa applicata e quindi i relativi svuoti minimi, saranno applicati in base ai componenti dichiarati dall'utenza stessa o in assenza pari a **1,5** componenti se a disposizione di persona fisica residente o non residente o se a disposizione di persona giuridica.

Versione corretta:

comma 5 – ultimo periodo: QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – **tabella 2** (1/a e 1/b) del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

comma 7: Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio anche nel caso **di** utilizzo dei contenitori stradali per gli ausili di incontinenza. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio anche nel caso utilizzo dei contenitori stradali per gli ausili di incontinenza. Tale quota è dovuta anche per le abitazioni a disposizione, in questi casi la tariffa applicata e quindi i relativi svuoti minimi, saranno applicati in base ai componenti dichiarati dall'utenza stessa o in assenza pari a **1** componenti se a disposizione di persona fisica residente o non residente o se a disposizione di persona giuridica.

In aderenza con l'art. 15 comma 3: Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, viene stabilita considerando un numero di componenti **pari a 1**.

Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche

Comma 1: QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kd pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – **tabelle 3a e 3b** del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kd più vicino a quello previsto nelle tabelle **3a e 3b**.

Comma 6: Nel caso in cui l'utenza non domestica abbia ritenuto necessario ritirare/utilizzare un cassonetto con volumetria da lt. 1100 o maggiore, verranno addebitati **minimi svuoti** pari a 52 annui, presumendo una importante produzione di secco.

Versione corretta:

Comma 1: QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kd pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – **tabelle 4a e 4b** del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kd più vicino a quello previsto nelle tabelle **4a e 4b**.

Comma 6: Nel caso in cui l'utenza non domestica abbia ritenuto necessario ritirare/utilizzare un cassonetto con volumetria da lt. 1100 o maggiore, verranno addebitati **svuotamenti minimi** pari a 52 annui, presumendo una importante produzione di secco.

Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche

Comma 4: Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Nuova versione:

Comma 4: Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, **il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica** si applica quanto già previsto dal comma 5 dell'art. 16- Tariffa per le utenze non domestiche.

Art. 18 – Obbligazione tributaria

Comma 5 – ultimo periodo: Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo **art.31**.

Nuova versione:

Comma 5 – ultimo periodo: Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dai successivi **artt. 29 e 32**.

Art. 19 – Mancato svolgimento del servizio

Comma 1: In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in **misura del 10%**.

Nuova versione:

Comma 1: In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in **misura massima del 20%**.

Art. 20 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

Comma 3 – ultimo periodo: Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente **comma 3**, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Nuova versione:

Comma 3 – ultimo periodo: Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente **comma 2**, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 23 – Riduzione per le utenze non domestiche

Comma 3: La riduzione tariffaria per utenze non domestiche non stabilmente attive compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che **non** sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Nuova versione:

Comma 3: La riduzione tariffaria per utenze non domestiche non stabilmente attive compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 29 - Riscossione

Comma 4: Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a **6 Euro**. Non si procede al rimborso per somme inferiori all'importo di € 12,00.

Nuova versione:

Comma 4: Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a **12 Euro**. Non si procede al rimborso per somme inferiori all'importo di € 12,00. **Il saldo svuotamenti superiore ai minimi verrà fatturato anche se l'importo dovuto per il servizio di svuotamento è inferiore a € 12,00.**

Art. 30 – Dichiarazione TARI

Comma 4: Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni.

Nuova versione:

Comma 4: Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, **salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 5**, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni.

Art. 30 ter – Richieste di variazione e di cessazione del servizio

Comma 2: Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta entro il termine di cui **all'articolo 35** ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Comma 3: Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui **all'articolo 36**, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione;

Nuova versione:

Comma 2: Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è

intervenuta la cessazione se la relativa richiesta entro il termine di cui **all'articolo 30** ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Comma 3: Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui **all'articolo 30**, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione;

Art. 31 – Termini per il pagamento e periodicità della riscossione

Comma 1: Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 mediante il sistema dei versamenti **unitati** (modello F24) ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici previsti dal DM 21/10/2020.

Nuova versione:

Comma 1: Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 mediante il sistema dei versamenti **unitari** (modello F24) ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici previsti dal DM 21/10/2020.

Art. 33 – Rimborsi e compensazioni

Comma 2: Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con **on** maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Nuova versione:

Comma 2: Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Art. 35 – Verifiche ed accertamenti

Comma 4: Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Nuova versione:

Comma 4: Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 36 – Sanzioni e interessi

Comma 1: In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

Comma 2: In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nuova versione:

Comma 1: In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

Comma 2: In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1

Utenze non domestiche > 5000

Nuova versione:

Utenze non domestiche > 5000 abitanti

Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

**Regolamento per la disciplina
della Tassa Puntuale sui Rifiuti
(TARIP)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____ -**

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto per l'applicazione del Tributo</i>
Art. 3	<i>Definizione di Rifiuto e Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficarie</i>
Art. 7-bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>
Art. 8	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 8 bis	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano economico finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
Art. 21	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 22	<i>Bonus sociale rifiuti</i>
Art. 23	<i>Riduzione ed esenzioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 24	<i>Altre agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche che svolgono attività di interesse pubblico, sociale, educativo, assistenziale, culturale o religioso</i>
Art. 25	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 26	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 29	<i>Riscossione</i>
Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>
Art. 30 bis	<i>Dichiarazione Tari: attivazione servizio</i>
Art. 30 ter	<i>Richieste di variazione e di cessazione del servizio</i>
Art. 31	<i>Termini per il pagamento e periodicità della riscossione</i>
Art. 32	<i>Scadenze di versamento</i>
Art. 33	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 34	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 35	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 36	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 37	<i>Importi minimi</i>
Art. 38	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 39	<i>Riscossione coattiva</i>

<i>Art. 40</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Entrata in vigore</i>

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, contiene la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del DPR 27/04/1999 n. 158, della Delibera Arera 493/2020/R/rif, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria ed è calcolata con misurazione puntuale come previsto all'art. 1, comma 651 legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. In mancanza del detentore la soggettività passiva è in capo al titolare del diritto reale.
6. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di cui al comma precedente costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

7. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è valida se accompagnata da atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
L'utilizzo pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, l'utilizzatore per tutta la durata del rapporto, salvo accordi diversi previsti dal contratto di locazione, e considerando il numero di occupanti l'immobile.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, ***chiusi o chiudibili da ogni lato*** verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, **a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale**. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali, **anche** quelli a destinazione abitativa, sfitti e/o non

occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati. (Sono considerati inabitabili i fabbricati in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, non superabile con interventi d'ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001). Lo stato del fabbricato deve essere attestato da perizia, a carico del contribuente o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco

o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione di apertura o di variazione dell'utenza, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui **all'art. 30**, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

(Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e in via nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Gli stessi **devono dimostrare** l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile (con esclusione delle attività di "agriturismo"). Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Officine per riparazioni auto e/o moto e/o macchine agricole, gommisti, elettrauto	50%
Auto carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecniche ceramiche e smalterie	50%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, laboratori fotografici ed eliografie con stampa	30%
Laboratori radiologici e di analisi, veterinari, odontoiatri ed odontotecnici	50%

3. La detassazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 30 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la

detassazione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi qualora richiesto dal Comune/gestore.

ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norma in materia ambientale", le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La presentazione della documentazione deve avvenire tramite compilazione di apposita modulistica resa disponibile dall'ufficio tributi. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune/gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato

che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune/gestore entro il termine di presentazione del MUD relativo all'anno di competenza della TARI dovuta, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (*Kd*) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta nei limiti della quota variabile della tariffa riferibile ai rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 8 BIS
PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO
AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE
UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore/Comune **entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 8**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è calcolato in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di legge, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021, n. 397/2025 e n. 355/2025 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del

D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario rifiuti) di cui alle delibere n. 443/2019, 363/2021 e n. 397/2025 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a

loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Attraverso l'adozione del sistema di misurazione della produzione di rifiuto secco e la calibrazione della parte variabile della tariffa sulla reale produzione di tale frazione di rifiuto, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Inoltre la previsione di spesa del piano finanziario, che tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, permette la modulazione della tariffa assicurando riduzioni dovute ai risultati della raccolta differenziata

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. È relativa ai centri di costo di gestione della quota fissa riferiti al servizio di spazzamento e lavaggio strade.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata sulla base del numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile puntuale secco della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli svuotamenti minimi e degli svuotamenti eccedenti che l'utenza andrà ad eseguire.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. La tariffa per le utenze domestiche può essere schematizzata come segue.

$$\text{TARIFFA} = \text{QF} + \text{QV} + \text{QPSmin} + \text{QPSecc}$$

Dove

QF: QUOTA FISSA. La Quota Fissa è calcolata sulla base della superficie dell'immobile e del coefficiente Ka (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) relativo alla composizione del nucleo familiare di riferimento

QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione Kb (allegato 1 – tabella 2 (1/a e 1/b) del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie).

6. QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato.
7. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria e sono dovuti indipendentemente dal livello di utilizzo del servizio anche nel caso utilizzo dei contenitori stradali per gli ausili di incontinenza. Tale quota è dovuta anche per le abitazioni a disposizione, in questi casi la tariffa applicata e quindi i relativi svuoti minimi, saranno applicati in base ai componenti dichiarati dall'utenza stessa o in assenza pari a 1 componenti se a disposizione di persona fisica residente o non residente o se a disposizione di persona giuridica.
8. QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, viene stabilita considerando un numero di componenti pari a 1.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al giorno in cui interviene la variazione anagrafica.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile base della

tariffa, mentre per la quota variabile puntuale si fa riferimento alla tipologia e numero di contenitori che l'utenza ha a disposizione secondo il seguente schema:

$$\text{TARIFFA} = \text{QF} + \text{QV} + \text{QPSmin} + \text{QPSecc}$$

Dove:

QF: QUOTA FISSA. La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o trattati ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

QV: QUOTA VARIABILE. La quota variabile per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kd pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kd più vicino a quello previsto nelle tabelle 4a e 4b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate.

QPSmin: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO MINIMA. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero) del rifiuto secco indifferenziato. Tale quota comprende un numero di svuotamenti/litri minimi di rifiuti urbani indifferenziati in relazione al numero ed alla dimensione del contenitore scelto, anche sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. I conferimenti/litri minimi compresi nella QPSmin sono approvati annualmente con la delibera tariffaria.

QPSecc: QUOTA VARIABILE PUNTUALE SECCO ECCEDENZE. Qualora l'utenza conferisca un numero di svuotamenti/litri superiori ai minimi nel corso dell'anno, vengono addebitati gli svuotamenti/litri effettivi oltre ai minimi, dati come differenza fra gli svuotamenti/litri totali e gli svuotamenti/litri minimi. L'importo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti/litri eccedenti e il relativo costo unitario approvato annualmente con la delibera tariffaria.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal

soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato in base alla metratura (mq) dell'utenza specifica e solo in questo caso sarà permesso l'utilizzo del medesimo contenitore del secco indifferenziato dell'abitazione.
6. Nel caso in cui l'utenza non domestica abbia ritenuto necessario ritirare/utilizzare un cassonetto con volumetria da lt. 1100 o maggiore, verranno addebitati svuotamenti minimi pari a 52 annui, presumendo una importante produzione di secco.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito,

ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, si applica quanto già previsto dal comma 5 dell'art. 16- Tariffa per le utenze non domestiche.

ART.18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dall'evento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dai successivi artt. 29 e 32.

ART.19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. per locali delle utenze domestiche che risultano chiusi anche con allacciamenti a pubblici servizi attivi (energia elettrica, acqua, gas) purché senza consumi effettivi documentati da fattura degli enti erogatori: riduzione totale della parte variabile e della parte variabile puntuale secco minima;
 - b. per attività di compostaggio domestico: riduzione percentuale della parte variabile (art 21 del presente regolamento).
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo. La percentuale di riduzione è stabilita annualmente in sede di deliberazione annuale della tariffa. L'agevolazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al

Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 22 BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità precedenti a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune ha la facoltà di trattenere il bonus. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello certo, liquido ed esigibile, maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione.

ART.23 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per locali delle utenze non domestiche che risultano chiusi anche con allacciamenti a pubblici servizi attivi (energia elettrica, acqua, gas) purché senza consumi effettivi documentati da fattura degli enti erogatori è applicata la riduzione totale della parte variabile e della parte variabile puntuale secco minima.
2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive (locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente) la tariffa è ridotta con percentuale da determinarsi in sede di deliberazione annuale della tariffa quando:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria per utenze non domestiche non stabilmente attive compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a

dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO, SOCIALE, EDUCATIVO, ASSISTENZIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune può riconoscere agevolazioni tariffarie, per finalità di interesse pubblico, sociale, educativo, assistenziale, culturale e solidaristico, a favore delle utenze non domestiche che svolgono attività prive di finalità lucrative e riconosciute di particolare rilevanza per la collettività, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, in particolare, ai locali e alle aree destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali di:
 - a) scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - b) servizi educativi per la prima infanzia autorizzati ai sensi della normativa statale e regionale vigente, compresi asili nido, micronidi e servizi educativi integrativi;
 - c) enti appartenenti a confessioni religiose il cui libero esercizio è garantito dagli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente ai locali destinati alle attività di culto, catechesi, formazione religiosa, assistenza spirituale e alle ulteriori attività istituzionali prive di finalità commerciali;
 - d) Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), comprese le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e gli altri enti iscritti, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. La valutazione circa il riconoscimento dell'agevolazione è effettuata dal Comune sulla base della natura dell'attività svolta, delle finalità perseguite dal soggetto richiedente e della destinazione effettiva dei locali, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto, purché siano rispettati i requisiti previsti dal presente articolo.
4. L'agevolazione è applicata di norma, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione, sulla parte eccedente gli svuotamenti minimi, comunque dovuti dall'utenza. La riduzione è stabilita annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe, in relazione alle risorse disponibili e agli equilibri di bilancio.

5. La riduzione non si applica ai locali o alle superfici utilizzati, anche solo parzialmente, per lo svolgimento di attività commerciali, produttive o comunque diverse da quelle istituzionali che costituiscono presupposto per il riconoscimento del beneficio.
6. L'agevolazione è concessa su istanza dell'utente, da presentarsi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Comune o dal Gestore e comunque entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
7. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione. In caso di perdita dei requisiti, il Comune o il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta secondo la normativa vigente.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo costituiscono misure di carattere sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sono finanziate con risorse diverse dai proventi della tariffa, mediante specifico stanziamento del bilancio comunale, senza incidere sulla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
9. Il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla disponibilità delle risorse annualmente stanziare dal Comune. Qualora tali risorse risultino insufficienti rispetto alle richieste ammissibili, il Comune può rideterminare annualmente la misura della riduzione (numero svuotamenti) o stabilire criteri di priorità con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
10. Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo non sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni riferite ai medesimi locali, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 20 dall'art. 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto

il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 29 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato **in due rate, scadenti nel mese di luglio e dicembre** di ogni anno o in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno o comunque entro la prima data di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a **12 Euro**. Non si procede al rimborso per somme inferiori all'importo di € 12,00. Il saldo svuotamenti superiore ai minimi verrà fatturato anche se l'importo dovuto per il servizio di svuotamento è inferiore a € 12,00.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il

Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza di adempimento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e con aggravio delle spese di riscossione.

7. In caso di mancato ritiro del contenitore delle utenze residenti e non domestiche, ad esclusione delle utenze giornaliere, si applica una maggiorazione pari a 52 svuotamenti di un contenitore di volumetria pari a 120 Litri.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al **Comune/Gestore** la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o mediante posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 5, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5 BIS. I soggetti obbligati alla dichiarazione tari devono ritirare le attrezzature di raccolta puntuale entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di inizio occupazione.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo. Il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 90 giorni solari dalla data di decesso.

ART. 30 BIS
DICHIARAZIONE TARI: ATTIVAZIONE SERVIZIO

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio è formulata in modo chiaro e comprensibile, indicando i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente ed il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio;
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente;
3. Entro 30 giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente alla data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

ART. 30 TER
RICHIESTE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio;
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta entro il termine di cui all'articolo 30 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 30, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione;
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero fuori dal servizio pubblico (ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/06), decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro 30 giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione dal servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente alla data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

ART. 31

TERMINI PER IL PAGAMENTO E PERIODICITÀ DELLA RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 mediante il sistema dei versamenti unitari (modello F24) ovvero attraverso gli strumenti di pagamento elettronici previsti dal DM 21/10/2020.
2. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
3. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utenza un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per utilizzare tale modalità.

ART. 32

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. L'Ente è tenuto ad inviare, almeno una volta all'anno, il documento di riscossione, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio di documenti di riscossione.
2. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti TARI effettuano il versamento, anche in modo differenziato, secondo le scadenze stabilite dal Comune.
3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nei documenti di riscossione.
4. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione o al pagamento della prima rata.
5. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'Ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando per l'utente la facoltà di pagare in un'unica soluzione.
6. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati al contribuente.
7. A seguito dell'introduzione della rilevazione puntuale del conferimento del rifiuto secco, si procede al conguaglio del costo degli svuotamenti eccedenti i limiti fissati annualmente dal Comune, nella prima rata di versamento dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 33
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute o la compensazione, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.

ART. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 35
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale e soggetti terzi debitamente autorizzati, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di

riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 36

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è

ammessa la definizione agevolata ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 37 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad 12,00 Euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a sei rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a trenta rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di

presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 39 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune e il Gestore del servizio, ciascuno per quanto di propria competenza, effettuano il trattamento dei dati personali necessari alla gestione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprese le attività di determinazione, applicazione, riscossione, controllo, accertamento e gestione delle agevolazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. I dati personali trattati possono comprendere, a titolo esemplificativo:
 - dati identificativi e anagrafici dell'utenza;
 - dati fiscali e relativi al rapporto tariffario;
 - dati relativi alla localizzazione, consistenza e caratteristiche delle utenze;
 - dati necessari alla determinazione della tariffa;
 - dati relativi alle richieste di riduzioni, agevolazioni o esenzioni;
 - dati derivanti dai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.
4. Nell'ambito della tariffazione puntuale, il Comune e il Gestore possono trattare i dati relativi ai conferimenti effettuati dalle utenze, acquisiti mediante sistemi di rilevazione e identificazione associati alle utenze medesime, quali, a titolo esemplificativo, dispositivi RFID, contenitori assegnati, sacchi codificati, tessere o altri strumenti tecnologici di misurazione, esclusivamente per:
 - a) la determinazione della componente variabile della tariffa;
 - b) la corretta applicazione della tariffa corrispettiva;
 - c) le attività di verifica, controllo e accertamento;
 - d) la gestione tecnica e organizzativa del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani.
5. I dati relativi ai conferimenti puntuali non sono utilizzati per finalità diverse dalla gestione istituzionale della tariffa e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, salvo specifici obblighi previsti dalla legge o ulteriori basi giuridiche previste dalla normativa vigente.
6. Il Comune e il Gestore possono acquisire, trattare e comunicare dati personali nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, degli obblighi normativi e delle funzioni connesse alla gestione della tariffa, anche mediante l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi nel rispetto della normativa vigente.
7. Qualora la gestione della tariffa sia affidata a soggetti esterni, il rapporto con il Gestore è disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali,

con individuazione dei ruoli, delle responsabilità e degli eventuali obblighi in capo ai soggetti coinvolti.

8. I dati personali sono conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e comunque nel rispetto degli obblighi di legge, degli obblighi fiscali, amministrativi e di conservazione documentale applicabili.
9. Agli interessati sono garantiti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dal Comune e/o dal Gestore.
10. Le modalità tecniche di acquisizione, gestione, sicurezza e conservazione dei dati derivanti dai sistemi di misurazione puntuale sono adottate nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza del trattamento previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 41 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Utenze non domestiche > 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

COMUNE DI CREAZZO (VI)

Verbale n. 17 del 16/07/2026

PARERE SU PROPOSTA DELIBERA “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI – TARIP”

Il sottoscritto dottor Massimiliano Cecchetto, Revisore dei Conti del Comune di Creazzo:

- premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- premesso l’art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia regolamentare dei Comuni secondo cui i Comuni con deliberazione consiliare *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;
- preso atto dell’art. 1, comma 677, della legge del 30.11.2025 n. 199, che stabilisce quale termine di approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti comunali, delle tariffe, dei regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva il 31 luglio di ciascun anno;
- vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI – TARIP”;
- richiamato l’art. 1, comma 651, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplina la misurazione puntuale della tassa sui rifiuti;
- visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 07.07.2026 n. 29 avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI - TARIP” che dovrà essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Il Revisore dei Conti
Dott. Massimiliano Cecchetto



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI - TARIP

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-07-2026

Il Responsabile del servizio
Morello Sabrina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI - TARIP

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-07-2026

Il Responsabile del servizio
Morello Sabrina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 31-07-2026

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PUNTUALE SUI RIFIUTI -
TARIP**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 22-08-2026 con numero di registrazione all'albo pretorio 965.

CREAZZO li 07-08-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)